



# **COMUNE DI CERDA**

(Provincia di Palermo)

## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC (NELLE COMPONENTI IMU, TASI E TARI)**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 09.07.2014.

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 25.05.2015.

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.35 del 24.09.2015.

# Indice

## CAPITOLO A – DISPOSIZIONI GENERALI IUC

Art. 1.A - Oggetto del Regolamento

Art. 2.A - Funzionario responsabile del tributo

Art. 3.A - Riscossione

Art. 4.A - Dichiarazione

Art. 5.A - Versamenti

Art. 6.A - Ravvedimento

Art. 7.A - Accertamento

Art. 8.A - Rimborsi

Art. 9.A - Calcolo degli interessi

Art. 10.A - Abrogazioni e norme di rinvio

Art. 11.A - Entrata in vigore

Art. 12.A - Clausola di adeguamento

# CAPITOLO A – DISPOSIZIONI GENERALI IUC

## NELLE COMPONENTI IMU, TASI E TARI

### Art. 1.A - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e ss.mm.ii., disciplina l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale "IUC", istituita con l'art. 1, commi 639 e seguenti, della L. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità per l'anno 2014) e le integrazioni apportate dal D.L. 6 marzo 2014, n.16, convertito con modificazioni dalla L. 68 del 2 maggio 2014.

La superiore forma di prelievo è costituita da tre componenti ciascuna con proprie norme di riferimento e di rinvio. L'acronimo **IUC** si compone: dell'imposta municipale propria (**IMU**), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; di un tributo riferito al finanziamento dei servizi indivisibili (**TASI**), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile e, infine, nella tassa sui rifiuti (**TARI**), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

### Art. 2.A – Funzionario responsabile del tributo

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

### Art. 3.A – Riscossione

1. La **IUC** (nelle componenti IMU, TASI e TARI; di seguito solo IUC) è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, il presupposto del tributo.

### Art. 4.A - Dichiarazione

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC, entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei soggetti interessati, secondo le disposizioni normative vigenti in materia.
2. La dichiarazione redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi, semprechè non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna del Comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
3. Ai fini della dichiarazione relativa alla **TARI**, restano ferme le superfici dichiarate o accertate, ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), di cui al D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e ss.mm.ii..
4. Ai fini della dichiarazione relativa alla **TASI**, si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

5. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.

### **Art. 5.A - Versamenti**

1. Nel caso l'importo da versare quale acconto risultasse inferiore al minimo stabilito per ciascun tributo, il dovuto sarà versato con la rata o il saldo immediatamente successivo.

### **Art. 6.A - Ravvedimento**

1. In conformità all'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 e ss.mm.ii., si stabilisce che la riduzione prevista all'art. 13, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e ss.mm.ii., è applicabile anche quando la regolarizzazione degli errori e/o omissioni, pur se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro due anni dal termine previsto per la scadenza della rata a saldo;
2. Il contribuente potrà accedere alla riduzione di cui sopra, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.
3. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

### **Art. 7.A – Accertamento**

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC, risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 e ss.mm.ii.;
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art.1 , comma 693, della L. 147/13 e ss.mm.ii., entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, nonché della restante sanzione e degli interessi.
6. Ai sensi dell'art. 1, comma 161, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.ii., il termine ultimo per la notifica degli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio, è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui la dichiarazione o il versamento sono stati e avrebbero dovuto essere effettuati. L'avviso di accertamento può essere notificato anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione. Nel caso di notificazione tramite il Messo Comunale, i termini, che hanno inizio dalla notificazione, decorrono per il contribuente dalla data in cui l'atto è ricevuto.
7. Ai sensi dell'art. 9, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e ss.mm.ii., si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione previsto dal D.Lgs. 218/1997 e ss.mm.ii.. L'accertamento può essere quindi definito con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal Regolamento Comunale.
8. Ai sensi dell'art. 50, comma 1, della L. 27 dicembre 1997, n. 449 e ss.mm.ii., si stabilisce la non applicazione delle sanzioni per ritardati pagamenti, effettuati dagli eredi nei 12 mesi successivi alla data di decesso del soggetto passivo. Per eventuali versamenti effettuati oltre tale termine, l'attenuazione delle sanzioni di cui alle norme richiamate, si applicherà secondo quanto disposto dall'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e ss.mm.ii.. In tale fattispecie, la prescritta scadenza è da intendersi trascorsi 12 mesi dalla data di decesso del soggetto passivo ed è applicabile quanto previsto dal precedente art. 6.A del presente Regolamento.
9. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della L. 27 dicembre 2006, n.296.

10. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici, di cui all'art. 2729 del Codice Civile.
11. Le somme liquidate o accertate dal Comune, se non versate entro i termini prescritti, salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente nel rispetto delle procedure consentite dalla legge.
12. E' rimesso al Funzionario Responsabile, nel massimo rispetto dei criteri di efficacia, efficienza e trasparenza dell'azione amministrativa e del principio di buona fede e collaborazione nei rapporti tra Ente impositore e contribuente, individuare le modalità di riscossione più idonee, se diverse dalla riscossione diretta, attraverso la predisposizione degli atti e l'indizione di procedure ad evidenza pubblica.

### **Art. 8.A – Rimborsi**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 164, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.ii., il contribuente può richiedere al Comune, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso, si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione, quello in cui è intervenuta decisione definitiva. Sull'istanza di rimborso, il Comune si pronuncia entro 90 giorni dalla data di presentazione della stessa, salvo impedimenti di natura tecnica.
2. L'istanza di rimborso dev'essere corredata da documentazione atta a dimostrare il diritto allo stesso. Sulle somme rimborsate, spettano gli interessi a decorrere dalla data di versamento, nella misura di cui al successivo articolo relativo al calcolo degli interessi.
3. E' comunque riconosciuto il diritto al rimborso, anche oltre il citato termine quinquennale, nel caso in cui l'imposta sia erroneamente stata versata a questo Comune, per immobili ubicati in Comune diverso, a fronte di provvedimenti di accertamento non ancora divenuti definitivi, da parte del Comune soggetto attivo del tributo.
4. Per i rimborsi relativi ad indebiti versamenti, che si caratterizzano dall'assenza del presupposto d'imposta, su cui si fonda la pretesa tributaria, gli interessi sulle somme rese, decorrono dalla data di presentazione della relativa istanza.
5. Ai sensi dell'art. 1, comma 167, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, l'imposta per la quale il Comune abbia accertato il diritto al rimborso, può essere compensata con gli importi dovuti a titolo della IUC. La compensazione avviene su richiesta del soggetto passivo, da prodursi contestualmente alla richiesta di rimborso o entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di rimborso e può essere utilizzata fino al periodo d'imposta successivo allo stesso. Nella richiesta, deve essere indicato l'importo del credito da utilizzare e il debito tributario oggetto di compensazione. Le somme di cui si richiede la compensazione non sono produttive di ulteriori interessi.

### **Art. 9.A - Calcolo degli interessi**

1. La misura annua degli interessi, ove previsti, ai sensi dell'art. 1, comma 165, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.ii., è stabilita in misura pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno d'imposta, sia per i provvedimenti di accertamento che di rimborso.

### **Art. 10.A - Abrogazioni e norme di rinvio**

1. Il presente Regolamento sostituisce e quindi abroga il precedente Regolamento IMU, approvato con deliberazione consiliare n. 34, del 23.07.2012, esecutiva.
2. Alla data di entrata in vigore della TARI, disciplinata dal presente regolamento, ai sensi dell'art. 1, comma 704, della L. n. 147 del 27.12.2013 e ss.mm.ii., è soppressa l'applicazione della TARSU. Per quest'ultima rimangono applicabili tutte le norme legislative e regolamentari necessarie per lo svolgimento dell'attività di accertamento dell'entrata relativa alle annualità pregresse.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni normative vigenti in materia. Per la componente TARI si rinvia, inoltre, alle disposizioni contenute nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e ss.mm.ii., al Regolamento TARSU adottato da questo Comune, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

### **Art. 11.A - Entrata in vigore e norma transitoria**

1. Il presente regolamento produce i suoi effetti a far data dal 1° gennaio 2014.
2. Qualora il bilancio di previsione non venga approvato entro i termini che consentano le pubblicazioni delle aliquote e tariffe in conformità alla normativa vigente in materia e, comunque, entro la data (16 dicembre di ogni anno) prevista per il pagamento a saldo delle imposte oggetto del presente regolamento, l'eventuale conguaglio avverrà nell'anno d'imposta successivo.

### **Art. 12.A - Clausola di adeguamento**

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.

# Indice

## CAPITOLO B - IMU

Art. 1.B - Oggetto

Art. 2.B - Aliquote e detrazioni d'imposta

Art. 3.B - Aree fabbricabili

Art. 4.B - Esenzioni

Art. 5.B - Esenzione aree fabbricabili utilizzate per attività agro silvo pastorali

Art. 6.B - Agevolazioni

Art. 7.B - Riduzioni

Art. 8.B - Modalità di versamento

Art. 9.B - Versamenti rateali dell'imposta

Art. 10.B - Importi minimi

## CAPITOLO B – IMU

### Art. 1.B – Oggetto

1. Il presente capitolo, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui: all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214; agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23; all'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità per l'anno 2014), le integrazioni apportate dal D.L. 6 marzo 2014, n.16, convertito con modificazioni dalla L. 2 maggio 2014, n.68.

### Art. 2.B - Aliquote e detrazioni d'imposta

1. L'aliquota di base dell'IMU è fissata dall'art. 13 del D.L. 201/2011 e ss.mm.ii., nello 0,76 per cento. Il Comune può provvedere alla determinazione di aliquote diverse fino ad un massimo dell' 1,06 per cento, con deliberazione dell'Organo competente, adottata entro la data di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento.
2. Ai sensi del comma 677, dell'art.1, della L.147/13 e ss.mm.ii., può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata all'1,06 per cento (10,6 per mille) e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art.13, comma 2, del D.L. 201/2011 e ss.mm.ii., detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico d'imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dal predetto art.13 del D.L. 201/11. (vedasi art. 5.C del successivo Capitolo C - TASI)
3. Le aliquote e le detrazioni di cui al precedente punto 1, in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, si intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell'art. 1, comma 169, della L. 27 dicembre 2006, n.296 e ss.mm.ii..

### Art. 3.B - Aree fabbricabili

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e ss.mm.ii., il valore delle aree fabbricabili è costituito da quello venale in comune commercio, riferito al primo gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. Al fine di orientare l'attività di controllo dell'Ufficio Tributi, la Giunta Comunale, su proposta dell'U.T.C., determina periodicamente e per zone omogenee, i valori medi delle aree fabbricabili, ubicate nel territorio del Comune.

### Art. 4.B - Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti Enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. L'imposta non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, come identificate dall'art. 13, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e ss.mm.ii., ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Qualora i coniugi o i componenti di uno stesso nucleo familiare dichiarino, qua le abitazione principale, fabbricati diversi nel territorio comunale, l'esenzione di cui al periodo precedente si applica per uno solo dei fabbricati e relative pertinenze.

**2 bis. Ai sensi dell'art.9, comma 1, della L.80/2014, a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad**

**abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.**

3. L'imposta, ai sensi del predetto art. 13, non si applica:
  - a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale (e relative pertinenze) dei soci assegnatari;
  - b) ai fabbricati di civile abitazione, destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
  - c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  - d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 139 e ss.mm.ii., dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
4. L'imposta non è dovuta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui dell'articolo 13, comma 8, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e ss.mm.ii..
5. Si applicano le esenzioni previste dall'art. 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h) ed i) del D.Lgs. 504/1992 e ss.mm.ii..
6. Le esenzioni di cui ai punti precedenti spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.

### **Art. 5.B - Esenzione aree fabbricabili utilizzate per attività agro-silvo-pastorali**

1. Le aree fabbricabili possedute e condotte da imprenditore agricolo a titolo professionale, di cui all'art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 e ss.mm.ii., ai fini dell'imposta municipale propria sono considerate terreni agricoli, se, sulle stesse persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale, mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo e all'allevamento di animali. Ne consegue che, tali immobili sono esenti ai sensi dell'art. 7, lettera h), del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e ss.mm.ii., in quanto ricadono in aree montane di cui all'art. 15 della L. 984/77 e ss.mm.ii..

### **Art. 6.B - Agevolazioni**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 707, della L. 27.12.2013, n.147 e ss.mm.ii., il Comune, in conformità all'art.52 del D.Lgs. 446/97 e ss.mm.ii., può considerare direttamente adibite ad abitazione principale le seguenti unità immobiliari:
  - a) possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
  - b) possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto (in Italia), a condizione che, non risultino locate;
  - c) concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, **prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.**
2. Le agevolazioni di cui al precedente punto 1, sono richieste dal beneficiario, a pena di decadenza, entro il termine di presentazione della dichiarazione IUC relativa all'anno oggetto d'imposta.

### **Art. 7.B - Riduzioni**

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 3, del D.L. 201/2011 e ss.mm.ii., la base imponibile è ridotta del 50 per cento:
  - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii..

- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità può essere certificata, a cura e spese del contribuente, con apposita perizia giurata (comprensiva di idonea documentazione fotografica), redatta da tecnico libero professionista abilitato. In alternativa, lo stesso contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e ss.mm.ii. - rispetto a quanto previsto dal periodo precedente - il cui accertamento sarà demandato all'Ufficio Tecnico Comunale. La riduzione della base imponibile, nella misura del 50%, ha decorrenza dalla data in cui è accertato dall'U.T.C., o da altra autorità o ufficio abilitato, lo stato di inagibilità o di inabitabilità, ovvero dalla data di presentazione della perizia giurata, in ogni caso a condizione che il fabbricato non sia utilizzato in alcun modo, nel medesimo periodo. La riduzione cessa con l'inizio dei lavori di risanamento edilizio, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 6, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e ss.mm.ii.;
2. Ai fini delle agevolazioni previste dal punto 1, lett. b), del presente articolo, restano valide - se non sono variate le condizioni oggettive del fabbricato - le dichiarazioni già presentate ai fini I.C.I. e IMU, per fruire della medesima riduzione. In caso contrario è necessario presentare una nuova dichiarazione IUC.

### **Art. 8.B - Modalità di versamento**

1. L'imposta è dovuta per anni solari, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni, è computato per intero.
2. Il versamento dell'imposta dovuta è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno (acconto) e la seconda con scadenza il 16 dicembre (saldo), oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.
3. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del modello F24, secondo le disposizioni dell'art.17, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e ss.mm.ii., nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, di approvazione del modello e dei codici tributo.
4. L'imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo.
5. Si considerano regolari i versamenti effettuati da uno dei contitolari, anche per conto degli altri, a condizione che l'imposta sia stata completamente assolta per l'anno di riferimento e che il contribuente comunichi al Comune i nominativi degli altri soggetti passivi nonché gli immobili ai quali i versamenti si riferiscono.
6. Ai sensi dell'art. 1, comma 166, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.ii., il versamento dell'importo dovuto deve essere effettuato con arrotondamento all'euro, per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

### **Art.9.B - Versamenti rateali dell'imposta**

1. Il contribuente che non ricorre contro gli atti impositivi del Comune e per i soli casi in cui dimostri di trovarsi in temporanee difficoltà economiche, può chiedere con apposita istanza la rateazione del debito tributario, qualora il totale della somma dovuta, relativa ad accertamenti, non ancora divenuti definitivi, superi l'importo di € 500,00.
2. La rateazione è disciplinata dalle seguenti regole:
  - a) periodo massimo: un anno decorrente dalla data di scadenza del versamento dovuto in base al provvedimento impositivo. Nel caso di più provvedimenti impositivi, non ancora divenuti definitivi, farà fede la scadenza dell'ultimo provvedimento notificato;
  - b) numero massimo di 4 rate trimestrali;
  - c) versamento della prima rata entro la scadenza indicata nell'atto o negli atti impositivo/i;
  - d) applicazione, sulle somme delle rate successive dovute, dell'interesse ragguagliato al vigente tasso legale;
  - e) l'istanza è valutata e accolta, ove ricorrano i presupposti del presente articolo, dal Funzionario Responsabile del tributo che, contestualmente, ridetermina gli importi dovuti. Il provvedimento del Funzionario Responsabile viene sottoscritto per accettazione dal contribuente. Il mancato pagamento, anche di una sola delle rate alla scadenza fissata, comporta l'automatico decadere della rateazione concessa, con l'obbligo di provvedere al versamento immediato dell'intero debito residuo.

## **Art. 10.B – Importi minimi**

1. Ai sensi dell'art.1, comma 168, L. 296/2006 e ss.mm.ii., non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso qualora l'importo annuale dovuto, è inferiore o uguale a € 12,00.

# Indice

## CAPITOLO C - TASI

Art. 1.C - Oggetto

Art. 2.C - Presupposto del tributo

Art. 3.C - Soggetti passivi

Art. 4.C - Base imponibile

Art. 5.C - Aliquote, riduzioni e detrazioni

Art. 6.C - Servizi indivisibili

Art. 7.C - Riduzioni ed esenzioni

Art. 8.C. - Modalità di versamento

Art. 9.C. - Importi minimi

Allegato 1 "TASI":

- Elenco Servizi Indivisibili

# CAPITOLO C - TASI

## Art. 1.C - Oggetto

1. Il presente capitolo disciplina la componente TASI, diretta alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili, a decorrere dal 1 gennaio 2014, dell'Imposta Unica Comunale "IUC", in attuazione dell'art. 1, commi dal 669 al 679 dal 681 al 705 e comma 731, della L. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e delle integrazioni apportate dal D.L. 6 marzo 2014, n.16, convertito con modificazioni dalla L. 2 maggio 2014, n.68.

## Art. 2.C – Presupposto del tributo

1. Il presupposto impositivo della TASI, è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

## Art. 3.C – Soggetti passivi

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, le unità immobiliari di cui al succitato art. 2.C. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti, in solido, all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. In caso di detenzione temporanea, di durata non superiore a sei mesi, nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario, riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
4. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.
5. L'occupante versa la TASI, in conformità al comma 681, dell'art.1 della L. 147/2013 e ss.mm.ii., nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo, calcolato, in conformità ai commi 676 e 677 del predetto articolo di legge, applicando l'aliquota stabilita annualmente con delibera dell'Organo competente. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

## Art. 4.C – Base imponibile

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU", di cui all'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e ss.mm.ii., nonché dal relativo Regolamento Comunale.

## Art. 5.C – Aliquote, riduzioni e detrazioni

1. L'aliquota di base della TASI è fissata dall'art. 1, comma 676, della L. 147/2013 e ss.mm.ii., nell'1 per mille. Il Comune può provvedere alla determinazione di aliquote diverse, fino all'azzeramento, con deliberazione dell'Organo competente, adottata entro la data di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento.
2. Le aliquote e le riduzioni, in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, si intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell'art. 1, comma 169, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.ii..
3. Il Comune, ai sensi del comma 677 del predetto articolo di legge, con la medesima deliberazione di cui sopra, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale

per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille (1,06 per cento) e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art.13, comma 2, del D.L. 201/2011 e ss.mm.ii., detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico d'imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dal predetto art.13. (vedasi art. 2.B del precedente Capitolo B - IMU)

- 4. Ai sensi dell' art.9, comma 2, della L.80/2014, sull'unità immobiliare di cui all'art.4.B, comma 2 bis (art.9, comma 1, della L.80/2014), a partire dall'anno 2015, la TASI è applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.**

### **Art. 6.C –Servizi indivisibili**

1. L'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, è riportata nell'Allegato 1 "TASI" del presente Regolamento, relativamente all'anno 2014, lo stesso potrà essere aggiornato annualmente con delibera dell'Organo competente.
2. Relativamente ai costi, sostenuti per i predetti servizi, si intendono tutti quelli ordinari di gestione (retribuzione del relativo personale comunale, corrispettivi pagati a terzi per l'acquisto di beni e la prestazione di servizi), che sono indicati nel bilancio di previsione del Comune, relativo all'anno medesimo.

### **Art. 7.C – Riduzioni ed esenzioni**

1. Ai sensi di quanto previsto dal comma 679, dell'art. 1, della L. 147/2013 e ss.mm.ii., possono essere introdotte le seguenti riduzioni ed esenzioni, in conformità all'art.52 del D.Lgs 446/97 e ss.mm.ii., nel caso di:
  - a) Abitazioni con unico occupante;
  - b) Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o ad altro uso limitato o discontinuo;
  - c) Locali, diversi dalle abitazioni e aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente.
  - d) Abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero.
  - e) Fabbricati rurali ad uso abitativo.
2. Ai sensi di quanto previsto dal comma 731, del predetto articolo di legge, sono esenti dal tributo gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità Montane, dai Consorzi fra detti Enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'art. 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del D.Lgs. 504/1992 e ss.mm.ii..
3. Le esenzioni di cui ai punti precedenti spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.

### **Art. 8.C – Modalità di versamento**

1. Il tributo è dovuto per anno solare, proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, l'occupazione o la detenzione; a tal fine il mese durante il quale il possesso, l'occupazione o la detenzione si è protratto per almeno quindici giorni, è computato per intero.
2. Il versamento del tributo è effettuato per l'anno di riferimento, in due rate, la prima con scadenza il 16 giugno, per quanto dovuto per il 1° semestre e la seconda con scadenza il 16 dicembre, per il saldo annuo.
3. È consentito il pagamento in unica soluzione, entro il 16 giugno di ciascun anno.
4. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'art.1 comma 3, del D.Lgs. 360/1998 e ss.mm.ii., alla data del 28 ottobre di ciascun anno d'imposta.
5. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del modello F24, secondo le disposizioni dell'articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e ss.mm.ii., nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale.

6. Ai sensi dell'art. 1, comma 166, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.ii., il versamento dell'importo dovuto, deve essere effettuato con arrotondamento all'euro, per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

### **Art. 9.C – Importi minimi**

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo, qualora l'importo annuale dovuto, è inferiore o uguale a € 5,00.
2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento, qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore a € 16,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al precedente punto 1.

**ELENCO SERVIZI INDIVISIBILI**

- **Polizia locale (pubblica sicurezza e vigilanza);**
- **Tutela del patrimonio artistico e culturale;**
- **Illuminazione stradale pubblica**
- **Servizi cimiteriali;**
- **Servizi di manutenzione stradale e verde pubblico e arredo urbano**
- **Servizi socio assistenziali**
- **Servizio di protezione civile**
- **Servizio di tutela degli edifici, aree comunali ed arredo urbano**
- **Istruzione (scuola elementare e media)**
- **Anagrafe.**

# Indice

## CAPITOLO D - TARI

- Art. 1.D - Oggetto
- Art. 2.D - Presupposto impositivo
- Art. 3.D - Soggetti passivi
- Art. 4.D - Locali e aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani
- Art. 5.D - Locali e aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani
- Art. 6.D - Produzione di rifiuti speciali e non assimilati
- Art. 7.D - Determinazione della base imponibile
- Art. 8.D - Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti
- Art. 9.D - Determinazione delle tariffe del tributo
- Art. 10.D - Classificazione delle utenze domestiche
- Art. 11.D - Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 12.D - Obbligazione tributaria
- Art. 13.D - Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche - Compostaggio
- Art. 14.D - Riduzione tariffarie ed esenzioni del tributo
- Art. 15.D - Altre riduzioni ed esenzioni
- Art. 16.D - Tributo giornaliero
- Art. 17.D - Tributo Provinciale
- Art. 18.D - Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione
- Art. 19.D - Versamenti
- Art. 20.D - Importi minimi
- Art. 21.D - Verifiche e controlli

### Allegato 1 "TARI":

- Tabella Categorie di Attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti (Utenze Domestiche e non Domestiche).

# CAPITOLO D - TARI

## Art. 1.D - Oggetto

1. Il presente capitolo disciplina la TASSA RIFIUTI (TARI), diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, a decorrere dal 1 gennaio 2014, componente della "IUC", in attuazione dell'art.1, commi dal 641 al 668 e commi dal 682 al 705, della L. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e le integrazioni apportate dal D.L. 6 marzo 2014, n.16, convertito con modificazioni dalla L. 2 maggio 2014, n.68.

## Art. 2.D - Presupposto Impositivo

1. Il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali, di cui all'articolo 1117 del Codice Civile, che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

## Art. 3.D – Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga o occupi, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori o di occupanti, essi sono tenuti, in solido, all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria .
2. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei, di durata non superiore a sei mesi, nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

## Art. 4.D – Locali e aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani

1. Sono soggetti al tributo, tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili su tre lati verso l'interno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune. Si considerano soggetti al tributo, tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali, nel caso di uso domestico, quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) e di arredamento, mentre, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature e per i quali è consentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi.
2. Per le zone non servite da pubblici servizi, costituisce presupposto della tassa la sola presenza di arredo, anche se parziale.
3. Sono, altresì, soggette al tributo, tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani riferibili alle utenze non domestiche pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo.

## Art. 5.D - Locali e aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo, i seguenti locali e le seguenti aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani. Fra questi rientrano:
  - a) Utenze Domestiche:
    - solai e sottotetti non collegati da scale;

- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
  - locali abitativi privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) o non arredati;
  - locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni o autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
  - superfici coperte di altezza pari od inferiore a 150 centimetri;
  - gli spazi adibiti a ricovero di animali e adatti all'allevamento degli stessi e le legnaie;
- b) Utenze Non Domestiche:
- locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 6.D, punto 2;
  - le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, e simili, reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
  - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
  - aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
  - depositi di attrezzi agricoli, qualora il rifiuto prodotto rientri nell'esercizio dell'impresa agricola e che quindi debba essere auto smaltito o conferito, a spese del produttore, a terzi autorizzati o al gestore pubblico in regime di convenzione;
  - aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli, destinate all'accesso alla pubblica via e al movimento veicolare interno;
  - aree scoperte non operative a uso non esclusivo, destinate alla sosta temporanea di veicoli;
  - aree scoperte operative, adibite al servizio pubblico di parcheggio per la sosta temporanea, anche a pagamento;
  - aree impraticabili o intercluse da recinzione;
  - aree scoperte pertinenziali e accessorie esclusivamente adibite a verde;
  - aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
  - aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
  - i locali e le aree degli impianti sportivi, palestre e scuole di danza, destinati al solo esercizio dell'attività agonistica sportiva;
  - i locali destinati esclusivamente al culto, compatibilmente con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose;
  - zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali, adibite a magazzini all'aperto;
  - aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
- c) aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- d) aree comuni condominiali, ai sensi dell'art. 1117 del Codice Civile, non detenute o occupate in via esclusiva;

### **Art. 6.D – Produzione di rifiuti speciali e non assimilati**

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. È onere del contribuente dichiarare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati.
2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfetaria applicando all'intera

superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali distinte per tipologia di attività economiche:

CATEGORIA DI ATTIVITA'	% DI ABBATTIMENTO DELLA SUPERFICIE
Laboratori fotografici	10
Lavanderia a secco	10
Elettrauto e Gommisti	15
Tipografie, Stamperie, Serigrafie	20
Vetriere e Lavorazioni marmi	20
Autocarrozzerie, Lattonieri ed Autofficine	20
Carpenteria metallica e Meccanica in genere	20
Falegnamerie e Lavorazione legno in genere	10
Laboratori Odontotecnici e Dentistici	15
Laboratorio Analisi Cliniche	15
Macellerie	15
Ristoranti	10

3. L'esenzione di superficie di cui ai punti precedenti, viene riconosciuta solo previa presentazione della dichiarazione di cui al successivo articolo 19.D e di idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento, in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). La documentazione attestante l'avvenuto smaltimento, tramite soggetto abilitato, deve essere presentata entro il 30 giugno di ciascun anno.

#### **Art. 7.D – Determinazione della base imponibile**

1. Sino alla compiuta attivazione delle procedure, per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna del Comune, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, assoggettabile al tributo, è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Successivamente all'attivazione delle indicate procedure di allineamento, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili, adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della L. 27 luglio 2000, n. 212 e ss.mm.ii..
3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore o uguale a 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
5. La superficie calpestabile di cui al precedente punto 1, per i locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie, non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

#### **Art. 8.D – Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti**

1. Le tariffe del tributo sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio.

2. In particolare, le tariffe del tributo, devono garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs 13/01/2003, n. 36 e ss.mm.ii., individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. 158/1999 e ss.mm.ii..
3. Ai sensi del D.P.R. 158/1999, i costi da coprire con le tariffe includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche.
4. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario. Il piano finanziario è redatto sulla scorta dei dati forniti dal soggetto gestore del servizio e di tutti gli uffici interessati.
5. Tutti gli uffici interessati, sono tenuti a fornire tempestivamente, le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'Ente, che per natura rientrano tra i costi da considerare secondo il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/99.

### **Art. 9.D – Determinazione delle tariffe del tributo**

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. L'Organo competente determina annualmente le tariffe, entro il termine fissato dalle norme previste per l'approvazione del bilancio di previsione.
2. Le tariffe del tributo, sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati dal D.P.R. 158/1999 e ss.mm.ii..
3. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta sono suddivise in categoria di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti. La classificazione delle categorie delle utenze domestiche e non domestiche, è riportata nell'Allegato 1 "TARI".
4. La tariffa, ai sensi dell'art.1, commi 651 e 652, della L. 147/2013 e ss.mm.i., è commisurata:
  - a) alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento di cui all'art.15 del D.Lgs.36/2003 e ss.mm.ii..
  - b) i costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono individuati tenendo conto del D.P.R. 158/99 e determinati annualmente dal Piano Finanziario di cui all'art.1, comma 683, della L. 147/2013 e ss.mm.ii..
  - c) Nella predisposizione del piano finanziario vengono raccolte e inserite nel piano finanziario le voci di costo del servizio non di competenza del gestore del servizio di raccolta e smaltimento, come i costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso, gli accantonamenti per perdite su crediti.
5. Le categorie e le classi in cui sono suddivisi gli immobili, sono evidenziate nell'allegato 1 "TARI", mentre i relativi coefficienti/indici per la quantificazione delle rispettive tariffe saranno individuati, con apposito atto deliberativo dall'Organo Competente.
6. La tariffa TARI è composta dalla sola quota fissa.
7. Ai sensi del D.P.R. 158/1999 gli utenti del servizio sono distinti nelle due macro-categorie delle utenze domestiche (abitazioni private) e delle utenze non domestiche (tutte le altre utenze), tra le quali viene ripartito l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa.
8. L'insieme dei costi complessivi da coprire con il tributo, viene ripartito tra le categorie di utenza domestica e non domestica, con riferimento alla quantità e qualità di rifiuti attribuibili ad ognuna di esse. Tale riparto viene effettuato in sede di adozione della deliberazione che stabilisce le tariffe annuali.

### **Art. 10.D – Classificazione delle utenze domestiche**

1. Per la categoria utenze domestiche la tariffa, espressa in Euro/mq./anno, viene determinata dividendo il costo di gestione del servizio ad essa attribuibile per la superficie totale della categoria stessa.
2. L'importo del tributo dovuto da ogni contribuente per i locali occupati o detenuti corrisponde al prodotto della superficie dei locali per la tariffa unitaria. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle uguali o superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

## **Art. 11.D - Classificazione delle utenze non domestiche**

1. Le tariffe delle utenze non domestiche si articolano in base alla tipologia di attività svolta e al relativo coefficiente di potenziale produzione di rifiuti.
2. La tariffa per ciascuna delle classi di attività individuate nell'ambito della categoria delle utenze non domestiche è determinata dal prodotto del costo medio generale per unità di superficie per il coefficiente di produttività proprio della classe.
3. I coefficienti di produttività specifica rappresentano gli indicatori della potenzialità di produzione rifiuti propri delle diverse attività svolte nei locali e/o aree tassabili. Per coefficiente di produttività specifica si intende la produzione media di rifiuti urbani e/o di rifiuti speciali assimilati, espressa in Kg/mq. anno, propria delle attività e/o gruppi di attività omogenee sotto il profilo delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti prodotti. Detto coefficiente rappresenta il parametro di rapporto di produzione dei rifiuti tra le varie classi di utenza individuate. I coefficienti di produttività saranno determinati, in riferimento ai valori di produttività media, con apposito atto deliberativo dall'Organo Competente, applicando il metodo normalizzato (D.P.R. 158/99 e ss.mm.ii.), tenuto conto della specificità che presenta la realtà di Cerda e del dato di esperienza relativo all'applicazione del previgente tributo sui rifiuti (TARSU/TARES). Le attività caratterizzate da coefficienti di produttività simili vengono aggregate in classi di contribuzione tassabili con la medesima tariffa.
4. Ai sensi di quanto previsto al precedente punto 3 ed ai fini della quantificazione del tributo relativo alle utenze non domestiche sono individuate le seguenti classi di contribuzione con relativo coefficiente di produttività specifica. Agli effetti dell'applicazione della tassa i locali ed aree relativi alle utenze domestiche e non domestiche sono classificati, nell'allegata tabella.
5. I locali e le aree eventualmente adibite ad usi diversi da quelli specificati nella tabella di cui sopra, vengono associati ai fini dell'applicazione della tariffa, alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.
6. La natura del prelievo richiede di valorizzare, ai fini della corretta individuazione della tariffa applicabile, la concreta attività esercitata in un locale o su un'area a prescindere dalle caratteristiche soggettive del contribuente. Il tributo viene pertanto liquidato con la tariffa corrispondente al tipo di attività effettivamente svolta nel locale o sull'area (o, in mancanza, con tariffa di attività simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di rifiuti) senza che rilevi in alcun modo un diverso accatastamento dell'immobile o la natura giuridica dell'occupante. Nel caso di più locali o porzioni di essi adibiti ad attività funzionalmente collegate si applica la tariffa attribuita all'attività principale svolta negli stessi alla quale gli altri locali sono asserviti.
7. Il tributo dovuto dalla singola utenza non domestica si ottiene moltiplicando la tariffa unitaria ad essa concretamente applicabile (ossia la tariffa unitaria prevista per la classe di attività cui è ricondotta quella singola utenza) per la superficie tassabile. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle uguali o superiori si arrotondano ad un metro quadrato.
8. La tariffa del tributo, applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i punti precedenti, è unica, anche se, le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa, presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.). Per i locali della medesima attività economica ma siti in luoghi diversi, si terrà conto del reale utilizzo di ogni singola unità produttiva.

## **Art. 12.D – Obbligazione tributaria**

1. L'obbligazione tributaria, decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'occupazione, la detenzione o il possesso.
2. L'obbligazione tributaria, cessa il bimestre successivo in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che, il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione.

## **Art. 13.D – Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche-Compostaggio**

1. Per le utenze domestiche che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani, con trasformazione biologica su superficie non pavimentata, nelle vicinanze della propria abitazione, comunque nello

ambito del raggio di 500 mt, è prevista una riduzione del 20% della quota della tariffa del tributo, con effetto dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione di apposita istanza, nella quale dev'essere attestato che verrà praticato il compostaggio domestico.

La suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della suddetta istanza il medesimo autorizza, altresì, il Comune o soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.

### **Art. 14.D – Riduzioni tariffarie del tributo**

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 659, della L. 147/2013 e ss.mm.ii., il Comune ha introdotto le seguenti riduzioni, in conformità all'art.52 del D.Lgs 446/97 e ss.mm.ii., nel caso di:
  - a) Abitazioni con unico occupante - applicazione della riduzione del 15%;
  - b) Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo - applicazione della riduzione del 15%.
2. **Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60%, ai sensi dell'art 1, comma 657, della Legge 147/2013 e ss.mm.ii.. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione di apposita dichiarazione e viene meno a decorrere dal bimestre successivo a quello di eventuale attivazione del servizio di raccolta;**
3. **Ai sensi dell'art.9, comma 2, della L.80/2014, sull'unità immobiliare di cui all'art.4.B, comma 2 bis (art.9, comma 1, della L.80/2014), a partire dall'anno 2015, la TARI è applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.**

### **Art. 15.D – Altre riduzioni ed esenzioni**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L. 147/2013 e ss.mm.ii., il Comune ha introdotto, in conformità all'art.52 del D.Lgs 446/97 e ss.mm.ii., le seguenti ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere da a) a b) del comma 659, riportate nel precedente articolo:
  - 1) applicazione della riduzione del 30% sui Familiari titolari di handicap gravi legge n.104;
  - 2) esenzione totale per i Coniugi entrambi disoccupati con reddito ISEE fino a 5.000/00 Euro;
  - 3) esenzione totale Titolari di sola pensione minima.

La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

### **Art. 16.D – Tributo giornaliero**

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati, prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea, quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni, nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero, è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa del tributo giornaliero, è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile), maggiorata del 50 %. E' facoltà del soggetto passivo, chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare, è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la TOSAP o entrata equivalente, ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e ss.mm.ii., a partire dalla data di entrata in vigore della stessa o a seguito di richiesta da parte del Comune, con le modalità dallo stesso indicate.

7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza, sono tenuti a comunicare all'Ufficio Tributi o al soggetto che ne svolge le funzioni, tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

### **Art.17.D - Tributo Provinciale**

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, di cui all'art.19 del D.Lgs. 504/92 e ss.mm.ii..
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia Reg.le.

### **Art. 18.D – Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione**

1. Il verificarsi o il cessare del presupposto per l'assoggettamento al tributo, determina l'obbligo per il soggetto passivo, di presentare apposita dichiarazione IUC (per TARI), di inizio o fine occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette. Tale obbligo è esteso anche alle richieste per l'ottenimento delle riduzioni ed esenzioni nonché alla loro cessazione.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione IUC (per TARI), può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
3. Non comporta obbligo di presentazione della dichiarazione IUC (per TARI), di variazione, la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare.
4. Oltre a quanto previsto dalle norme generali inerenti la dichiarazione IUC, di cui al capitolo A, la stessa deve contenere anche i seguenti elementi:
  - Utenze domestiche
    - a) generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
    - b) generalità del soggetto dichiarante, se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
    - c) estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile (solo per i locali e le aree non soggette al criterio della superficie catastale) e destinazione d'uso dei singoli locali;
    - d) per i residenti nel Comune, il numero degli occupanti i locali, se diverso da quello risultante dal nucleo familiare;
    - e) data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
    - f) sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di riduzioni o esenzioni.
  - Utenze non domestiche
    - a) denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ISTAT dell'attività prevalente;
    - b) generalità del soggetto dichiarante, con indicazione della qualifica;
    - c) persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
    - d) estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile ed eventuale superficie non tassabile e destinazione d'uso, dei singoli locali ed aree dichiarati e loro partizioni interne;
    - e) data di inizio dell'occupazione/detenzione, possesso o di variazione degli elementi dichiarati.
    - f) sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di riduzioni.
5. In caso di mancata presentazione della dichiarazione IUC (per TARI), di variazione e cessazione, entro i termini, il tributo non è dovuto per le annualità successive, se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali e delle aree, ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante, a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
6. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione IUC di cessazione, entro il termine previsto.

## Art. 19.D - Versamenti

1. Il versamento della TARI, e' effettuato, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e ss.mm.ii., nonchè tramite apposito bollettino di conto corrente postale, al quale si applicano le disposizioni di cui al predetto art. 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento, offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
2. Il Comune provvede ad inviare ai contribuenti apposito invito di pagamento, contenente l'importo dovuto, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze; l'avviso di pagamento deve contenere, altresì, tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000 e ss.mm.ii..
3. Il mancato ricevimento dell'invito, di cui al comma precedente, non esime in alcun caso il contribuente dal pagamento del tributo, alle date prefissate.
4. Il pagamento dell'importo annuo dovuto, deve essere effettuato in quattro rate, scadenti rispettivamente, il **30 aprile**, il 31 luglio, il 30 settembre e il 31 dicembre, dell'anno di competenza del tributo o a discrezione del contribuente, in unica soluzione, entro il **30 aprile** dell'anno di competenza del tributo. L'importo complessivo del tributo annuo da versare, è arrotondato all'euro superiore o inferiore, a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori o pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dall'art.1, comma 166, della L. 296/2006 e ss.mm.ii..

## Art. 20.D – Importi minimi

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo, qualora l'importo annuale dovuto, è inferiore o uguale a € 12,00.
2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento, qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore a € 16,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto, inferiore al medesimo limite di cui al precedente punto 1.

## Art. 21.D – Verifiche e controlli

1. Fatto salvo quanto già previsto nella disciplina generale del tributo, di cui al capitolo A, tutti gli uffici sono obbligati a trasmettere all'Ufficio Tributi o al soggetto che ne svolge le funzioni, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi anche con modalità informatiche e telematiche da stabilire:
  - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
  - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
  - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
  - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
2. Qualora il contribuente non provveda al pagamento delle rate alle prescritte scadenze, l'ufficio competente procede alla notifica al medesimo, anche mediante servizio postale con raccomandata A/R, di motivata richiesta di pagamento da effettuarsi entro il termine indicato nella medesima.
3. In caso di perdurante inadempimento si provvederà alla notifica dell'avviso di accertamento per insufficiente versamento o per omesso versamento, nei termini e nelle modalità indicate dai commi 161-162, dell'art. 1, della L. 296/06 e ss.mm.ii con applicazione degli interessi legali con maturazione giornaliera come per legge ed irrogazione della sanzione del 30% di cui all'art.13 del D.Lgs.471/97 e ss.mm.ii..
4. In mancanza di adempimento dell'avviso di cui al precedente comma sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le vigenti disposizioni di legge.
5. Non si procede all'istanza per l'ammissione del credito al passivo fallimentare, qualora il credito vantato dal Comune non superi € 100
6. Il versamento delle somme, dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento, avviene mediante il versamento con modello F24, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale.

**TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI**

<b>Categorie attività – UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE</b>	
	<b>Destinazione d'uso dei cespiti</b>
1	Tutti i vani principali, gli accessori e relative aree pertinenziali adibiti a: uffici pubblici (statali, parastatali, territoriali, aziende autonome dello stato, aziende consortili), circoli culturali, sportivi e di ritrovo; associazioni ed istituzioni: di natura esclusivamente culturali, sportiva, religiosa, politica, sindacale, assistenziale; enti di assistenza, musei, biblioteche, scuole pubbliche e private, palestre ed enti pubblici non economici.
2	Tutti i vani principali, gli accessori e relative aree pertinenziali adibiti a: depositi autonomi di stoccaggio e depositi di macchine e materiale militare, magazzini, autorimesse, garages, e simili.
3	Tutti i vani principali, gli accessori e relative aree pertinenziali adibiti a: sale cinematografiche e teatrali.
4	Tutti i vani principali, gli accessori e relative aree pertinenziali adibiti a: stazioni di autobus.
5	Tutti i vani principali, gli accessori e relative aree pertinenziali adibiti a: complessi commerciali all'ingrosso di beni alimentari e non deperibili, espulsioni di merci e di materiale di qualsiasi natura.
6	Tutti i vani principali, gli accessori e relative aree pertinenziali adibiti a: attività ricreativo-turistico (campeggi, stabilimenti balneari ed analoghi complessi attrezzati), distributori carburanti.
7	Tutti i vani principali, gli accessori e relative aree pertinenziali adibiti a: abitazioni (comprese le dipendenze non abitative come cantine, dispense, soffitte, loggioni, autorimessa ad esclusivo servizio della abitazione medesima).
8	Tutti i vani principali, gli accessori e relative aree pertinenziali adibiti a: alberghi, locande, pensionati, convitti, istituti e case di riposo, istituti e case di accoglienza in genere, caserme, carceri, villaggi turistici, presidi ospedalieri, case di cura e simili.
9	Tutti i vani principali, gli accessori e relative aree pertinenziali adibiti a: ristoranti, trattorie, tavole calde e fredde, fast food, pub, rosticcerie, friggitorie, paninerie, pizzerie, mense aziendali, pasticcerie, bar, caffè, birrerie e simili.
10	Tutti i vani principali, gli accessori e relative aree pertinenziali adibiti a: sale gioco, divertimenti in genere, discoteche e simili.
11	Tutti i vani principali, gli accessori e relative aree pertinenziali adibiti a: balere all'aperto e simili, circhi, teatri tenda e simili.
12	Tutti i vani principali, gli accessori e relative aree pertinenziali adibiti a: prestazioni per l'igiene e cura della persona (barbieri, centri di bellezza, parrucchieri, saune, centri per massaggi e per la ginnastica).

13	Tutti i vani principali , gli accessori a relative aree pertinenziali adibiti a: istituti di credito, bancari ed assicurative, aziende di affari, di pegno, uffici commerciali-finanziari, studi professionali (medici, veterinari, dentistici, di consulenza, tecnici), laboratori di analisi in genere e simili.
14	Tutti i vani principali, gli accessori e relative aree pertinenziali adibiti a: attivita' artigianali in genere, attivita' industriali in genere, uffici annessi alle attivita' artigianali ed industriali.
15	Tutti i vani principali, gli accessori e relative aree pertinenziali adibiti a: elettrauto, meccanico in genere, gommista, fabbro, lavanderia, tintoria laboratori di riparazione e confezione in genere, sartoria, modisteria, tipografia, legatoria e rilegatoria, fotoriproduzione, fotografia e stampe in genere, nonché tutte le attività artigianali non indicate nelle altre classi.
16	Tutti i vani principali, gli accessori e relative aree pertinenziali adibiti a: attività del commercio di beni non deperibili (mobili, articoli da regalo, articoli casalinghi, elettrodomestici, apparecchi elettrici in genere, cartolerie, giornali e riviste, orologerie, gioiellerie, bijotterie, abbigliamento in genere, mercerie) nonché tutte le altre attività commerciali non indicate nelle altre classi.
17	Tutti i vani principali, gli accessori e relative aree pertinenziali adibite a: superfici all'aperto destinate ad attività connesse all'industria e all'artigianato.
18	Tutti i vani principali, gli accessori e relative aree pertinenziali adibite a: attività del commercio di beni alimentari e deperibili.
19	Tutti i vani principali, gli accessori e relative aree pertinenziali adibiti a: supermercati e mini market di beni alimentare o deperibili.
20	Supermercati e locali destinati al commercio di beni e prodotti alimentari, mercatini rionali settimanali e/o infrasettimanali, nonché i mercati all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli.



# COMUNE DI CERDA

Provincia di Palermo

C.F. 00621360825

TEL/ FAX 091 8999711 / 778

## UFFICIO TRIBUTI

III SETTORE Finanziario

### Proposta di deliberazione

**OGGETTO:** Proposta di deliberazione modifica ed integrazione al Regolamento Com.le IUC – componenti: IMU, art. 4.B; TASI, art.5.C; TARI, art.14.D e 19.D - approvato con delibera di C.C. 15/2014 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **Premesso che:**

- con l'art. 1, commi 639 e segg. della L. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) e le integrazioni apportate dal D.L. 6 marzo 2014, n.16, convertito con modificazioni dalla L. 2 maggio 2014, n.68 è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi:
  - o il primo costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
  - o l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- la IUC è composta da: **IMU** (Imposta Municipale Propria), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; **TASI** (Tributi Servizi Indivisibili), componente riferita ai servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali; **TARI** (Tributo Servizio Rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

#### **Visto che:**

- con deliberazione di Consiglio C.le n.15/2014 è stato approvato il Regolamento Comunale IUC (Imposta Unica Comunale), in conformità all'art. 1, commi da 639 a 705 e 731, della L. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) e ss.mm.ii.;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n.15/2015 sono state approvate le modifiche ed integrazioni al predetto Regolamento;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n.23/2015 sono state approvate le aliquote, detrazioni, riduzioni ed esenzioni della IUC, relative alle componenti IMU e TASI anno 2015;

#### **Considerato che:**

- l'IMU, aveva trovato disciplina già con il D.L.201/2011 convertito con L.214/2011, che all'art.13 ne aveva anticipato l'applicazione, sia pure, in via sperimentale e decorrere dal 2012;
- tale disciplina prevedeva, tra l'altro, la facoltà dell'ente locale di equiparare all'abitazione principale ai fini del trattamento più favorevole ivi previsto, l'unità immobiliare posseduta dai "cittadini italiani non residenti", iscritti all'AIRE, purchè non locata e tale facoltà non è stata utilizzata da questo Comune;
- la Legge 80 del 23.05.2014, di conversione al D.L. 47/2014, ha soppresso, tale facoltà, con

particolare riguardo all'anno in corso, modificando l'art.13 del predetto D.L. 201/2011 e ss.mm.ii. ed introducendo una nuova fattispecie impositiva per i cittadini iscritti all'AIRE in materia di IMU, TASI e TARI, infatti l'art. 9 bis della L.80/2014, prevede quanto segue:

- (comma 1) *A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.*

- (comma 2) *Sull'unità immobiliare di cui al predetto comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.*

#### **Considerato che:**

- ai sensi dell'art 1, comma 657, della Legge 147/2013 e ss.mm.ii, sono previste delle riduzioni nelle zone in cui non è effettuata la raccolta e la TARI è dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.
- con nota prot.n.6233/15, lo scrivente Ufficio, ha richiesto alla Società Ecologia e Ambiente S.p.A. in Liquidazione di comunicare, relativamente al servizio di raccolta RSU, svolto nell'ambito del territorio di questo Comune, quali sono le zone in cui non è effettuata la raccolta,
- l'Ufficio del Commissario Straordinario D.A.10 del 15 gennaio 2015, della predetta Società, ha riscontrato la richiesta, con nota prot. 2115/15, registrata al protocollo gen. di questo Comune in data 14.05.2015 al n.7887, nella quale viene specificato che il servizio di raccolta viene effettuato porta a porta solo nel centro abitato e che i cassonetti sono posizionati nelle seguenti zone: via Caltavuturo, SS. 120, Isola Ecologica, presso il ristorante Nasca, Scuole Materne, Elementari e Medie;

**Considerato**, altresì, che il pagamento della 1<sup>a</sup> rata di acconto TARI è previsto in data 16 giugno, e coincide anche con il pagamento dell'acconto IMU e TASI e ciò comporta notevoli disagi dal punto di vista organizzativo all'Ufficio Tributi e difficoltà anche dal punto di vista economico per i contribuenti;

**Dato Atto** che pertanto appare opportuno integrare l'art.4.B - *Esenzioni*, del vigente Regolamento Com.le IUC, con il seguente comma 2 bis:

*2 bis. Ai sensi dell'art.9, comma 1, della L.80/2014, a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.*

**Dato Atto** che pertanto appare opportuno integrare l'Art. 5.C – *Aliquote, riduzioni e detrazioni*, del vigente Regolamento Com.le IUC, con il seguente comma 4:

*4. Ai sensi dell' art.9, comma 2, della L.80/2014, sull'unità immobiliare di cui all'art.4.B, comma 2 bis (art.9, comma 1, della L.80/2014), a partire dall'anno 2015, la TASI è applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.*

**Dato Atto** che pertanto appare opportuno:

- integrare l'art. 14.D - *Riduzioni tariffarie del tributo*, del vigente Regolamento Com.le IUC, con i seguenti commi 2 e 3:
- 2. *Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 500 metri lineari. Per la finalità di cui sopra la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60%, ai sensi dell'art 1, comma 657, della Legge 147/2013 e ss.mm.ii., se la distanza dal*

*più vicino punto di raccolta ubicato nella zona urbana o di fatto servita è superiore a 500 metri lineari calcolati su strada carrozzabile. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione di apposita dichiarazione e viene meno a decorrere dal bimestre successivo a quello di eventuale attivazione del servizio di raccolta;*

3. Ai sensi dell'art.9, comma 2, della L.80/2014, sull'unità immobiliare di cui all'art.4.B, comma 2 bis (art.9, comma 1, della L.80/2014), a partire dall'anno 2015, la TARI è applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.

- sostituire al comma 4 dell'art.19.D – *Versamenti*, la data 16 giugno con la data 30 aprile;

**Visto** l'art. 27, comma 8, della L. 448/2001 e ss.mm.ii., secondo cui il termine per deliberare aliquote e le tariffe dei tributi locali ..... nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**Visto** l'art.52 del D.Lgs. 446/1997 e ss.mm.ii.;

**Visto** il D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/2011 e il D.Lgs. 23/2011 e ss.mm.ii.,

**Vista** la Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), il D.L. 16/2014 convertito con L. 68/14, e ss.mm.ii.;

**Visto** il D.L. 47/2014, convertito con la Legge 80/2014 e ss.mm.ii.;

**Vista** la legislazione vigente in materia;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il Regolamento Comunale IUC, approvato con delibera di C.C. n.15/2014, e successive modificazioni ed integrazioni;

Per i motivi precedentemente espressi;

## **SI PROPONE**

**DI MODIFICARE** l'art.4.B - *Esenzioni*, del vigente Regolamento Com.le IUC, integrandolo con il seguente comma 2 bis:

- 2 bis. Ai sensi dell'art.9, comma 1, della L.80/2014, a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

**DI MODIFICARE** l'art.5.C – *Aliquote, riduzioni e detrazioni*, del vigente Regolamento Com.le IUC, integrandolo con il seguente comma 4:

4. Ai sensi dell' art.9, comma 2, della L.80/2014, sull'unità immobiliare di cui all'art.4.B, comma 2 bis (art.9, comma 1, della L.80/2014), a partire dall'anno 2015, la TASI è applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.

**DI MODIFICARE:**

- l'art. 14.D - *Riduzioni tariffarie del tributo*, del vigente Regolamento Com.le IUC, integrandolo con i commi 2 e 3, sotto riportati:

2- Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a **500 metri lineari**. Per la finalità di cui sopra la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60%, ai sensi dell'art 1, comma 657, della Legge 147/2013 e ss.mm.ii., se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona urbana o di fatto servita è superiore a **500 metri lineari** calcolati su strada carrozzabile. La riduzione di cui al presente articolo deve

*essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione di apposita dichiarazione e viene meno a decorrere dal bimestre successivo a quello di eventuale attivazione del servizio di raccolta.*

3. *Ai sensi dell'art.9, comma 2, della L.80/2014, sull'unità immobiliare di cui all'art.4.B, comma 2 bis (art.9, comma 1, della L.80/2014), a partire dall'anno 2015, la TARI è applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.*
- il comma 4 dell'art.19.D – *Versamenti*, sostituendo la data 16 giugno con la data **30 aprile**, così come segue:
  4. *Il pagamento dell'importo annuo dovuto, deve essere effettuato in quattro rate, scadenti rispettivamente, il **30 aprile**, il 31 luglio, il 30 settembre e il 31 dicembre, dell'anno di competenza del tributo o a discrezione del contribuente, in unica soluzione, entro il **30 aprile** dell'anno di competenza del tributo. L'importo complessivo del tributo annuo da versare, è arrotondato all'euro superiore o inferiore, a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori o pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dall'art.1, comma 166, della L. 296/2006 e ss.mm.ii..*

**DI DARE ATTO** che la modifica ed integrazione deliberata, avrà decorrenza dal 1° gennaio 2015;

**DI PUBBLICARE** copia della presente deliberazione sul sito Web istituzionale del Comune;

**DI INVIARE** copia della presente per la pubblicazione sull'apposito portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con procedura telematica, nei termini di legge;

**DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art.12, comma 2, della L. 44/1991 e ss.mm.ii., nella considerazione che lo stesso è atto propedeutico alla formazione del bilancio di previsione

**Il Responsabile del Procedimento**  
(Antonina Iacuzzo)

**IL RESPONSABILE Del III SETTORE**  
(Dott. Giuseppe Zappia)



# COMUNE DI CERDA

Provincia di Palermo

C.F. 00621360825

TEL/ FAX 091 8999711 / 778

## **III SETTORE Economico-Finanziario** UFFICIO TRIBUTI

Prot. Uff. Tributi n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Prot. Gen. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**Al Presidente Del Consiglio Comunale**

**Al Signor Sindaco**

**Al Segretario Comunale**

Loro Sedi

**OGGETTO:** Proposta di deliberazione modifica ed integrazione al Regolamento Com.le IUC – componenti: IMU, art. 4.B; TASI, art.5.C; TARI, art.14.D e 19.D - approvato con delibera di C.C. 15/2014 e successive modifiche ed integrazioni.

Per quanto di competenza, si trasmette in allegato alla presente, la proposta di deliberazione, per il Consiglio C.le, di modifica ed integrazione al Regolamento Com.le IUC, in oggetto indicata.

**IL RESPONSABILE DEL III SETTORE**  
**(Dott. Giuseppe Zappia)**